



COPIA

# COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

## Provincia di Chieti

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Numero <b>27</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.</b>
Data <b>09.09.2013</b>	

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala consiliare, convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - VENOSINI Andrea	P			
2 - DI IORIO Alessandra	P			
3 - ANTENUCCI Antonio	A			
4 - VALENTINI Luigi	P			
5 - FELICE Aurora Anna	P			
6 - VESPASIANO Juri	AI			
7 - PICCOLI Gabriele	A			

Totale presenti **4**Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Aldo D'AMBROSIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Andrea VENOSINI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica Favorevole F.to Geom. Giuseppe FELICE
Parere di regolarità contabile Favorevole F.to Rag. Cristina DI NUNZIO

Il Presidente/Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, dando lettura dei principali articoli del regolamento da approvare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**RILEVATO** che ai sensi del comma 46, del predetto articolo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

**PRESO ATTO** che a far data dal 1° gennaio 2013 nel Comune di Celenza sul Trigno verrà soppressa la TARSU;

**VISTO** l'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato dall'art. 14 del D.L. 201/2011, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, disponendo, al comma 1:” *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

**CONSIDERATO** che il comma 2 del predetto art. 52 sancisce che. *“I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha fissato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 dei Comuni;

**CONSIDERATO** che il tributo suddetto dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”;

**VISTE** le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo dettate dal richiamato articolo 14 del D.L. n. 201/2011;

**RILEVATO** che la norma istitutiva della TARES detta specifiche disposizione per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche, con l'ulteriore articolazione in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto;

**ATTESO** che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

**CONSIDERATO** che oltre alle tariffe come sopra determinate la tassazione prevede anche l'applicazione di una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile, con facoltà di portare tale misura ad euro 0,40 mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

**ATTESO** che l'ulteriore maggiorazione a favore del Comune è sospesa per l'anno 2013;

**EVIDENZIATO** che il nuovo tributo ha natura di tassa, per la parte destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, mentre ha natura di imposta per la parte tesa a finanziare i “servizi indivisibili” del Comune;

**VERIFICATO** che il regolamento dovrà disciplinare le modalità di gestione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi;

**RILEVATO** che la delibera che approva il regolamento per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), con il quale veniva prorogato al 30.6.2013 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso da parte degli Enti Locali;

**VISTO** il comma 4 quater dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito in legge dalla L. n. 64/2013, con cui è stato previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

**RIMARCATO** che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**VISTO** l'allegato al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intende approvare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 4 Consiglieri presenti e votanti:

--Favorevoli n. 4, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

## **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
- 6) di dare atto che a tutti gli adempimenti consequenziali provvederà il Responsabile della TARES, geom. Giuseppe FELICE.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 4 Consiglieri presenti e votanti:

--Favorevoli n. 4, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

### **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# **TARES**

## **REGOLAMENTO APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

## **INDICE**

### **CAPO I NORME GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione del tributo annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Vincolo di solidarietà

### **CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

- Art. 11 – Composizione della tariffa
- Art. 12 – Commisurazione della tariffa
- Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 16 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 17 – Piano Finanziario

### **CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 18 – Utenze domestiche
- Art. 19 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 20 – Utenze non domestiche
- Art. 21 – Classificazione delle utenze non domestiche

### **CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 22 – Criteri per le riduzioni

### **CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

- Art. 23 – Tributo giornaliero
- Art. 24 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

### **CAPO VI APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE**

Art. 25 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili

Art. 26 – Tributo provinciale

## **CAPO VII DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 27 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 28 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 29 – Versamento del tributo

Art. 30 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 31 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 32 – Funzionario responsabile del tributo

## **CAPO VIII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

Art. 33 – Accertamenti

Art. 34 – Sanzioni

Art. 35 – Contenzioso

## **CAPO IX NORME TRANSITORIE**

Art. 36 -Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione della tassa annuale**

1. Nel territorio comunale del Comune di Celenza sul Trigno, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..
2. La predetta entrata, di natura tributaria, deve consentire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato articolo 14.

### **Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dal regolamento previsto al comma 12, del medesimo articolo 14, sostituito, in via transitoria, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, titolato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### **Art. 3 Soggetto attivo**

1. Il Comune di Celenza sul Trigno è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 4 Soggetto passivo**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

### **Art. 5 Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **Art. 6** **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

#### **Art. 7** **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
  - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.

#### **Art. 8** **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutte le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono rappresentate dall'intera superficie sviluppata dalle aree pertinenziali delle predette utenze.

#### **Art. 9** **Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili

abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

**Art. 10**  
**Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, come da scheda anagrafica di famiglia.

**CAPO II**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

**Art. 11**  
**Composizione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

**Art. 12**  
**Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

**Art. 13**  
**Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal regolamento di cui all'art. 14, comma 12, D.L. 201/2011, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento (D.P.R. 158/99).
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti (D.P.R. 158/99).

**Art. 14**  
**Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto (D.P.R. 158/99).

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento (D.P.R. 158/99).

#### **Art. 15**

#### **Determinazione della superficie imponibile**

1. La superficie da assoggettare al tributo è pari all'80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

2. Per le unità immobiliari già denunciate, la cui superficie risulta inferiore rispetto a quella determinata applicando il criterio stabilito dal precedente comma, l'ufficio competente provvede all'adeguamento della superficie.

3. Quando non siano presenti, negli atti catastali, gli elementi utili per la determinazione della predetta superficie, gli intestatari catastali, a richiesta dell'ufficio comunale, devono provvedere ad integrare i dati mancanti presentando apposita istanza all'Agenzia del Territorio.

4. Nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, le superfici utilizzate per la determinazione della base imponibile sono quelle presenti nella banca dati comunale in possesso dell'ufficio che gestiva il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, addivenendo così alla determinazione del tributo dovuto a titolo di acconto, con eventuale conguaglio successivo.

6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.

7. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, la superficie è misurata sul perimetro delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

8. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

#### **Art. 16**

#### **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **Art. 17**

#### **Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli.

4. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99.

### **CAPO III**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

**Art. 18**  
**Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.;
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, per oltre 183 giorni nell'anno solare, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in n. di 1.

**Art. 19**  
**Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

**Art. 20**  
**Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

**Art. 21**  
**Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.

**CAPO IV**  
**AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

**Art. 22**  
**Criteri per le riduzioni**

La riduzione tariffaria è prevista, nella misura del 15% ai nuclei familiari che effettuano il compostaggio domestico, come disciplinato dal disciplinare sul compostaggio domestico approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 17 del 18/02/2010.

**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA**

**Art. 23**  
**Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 10%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la C.O.S.A.P..
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

#### **Art. 24**

#### **Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

### **CAPO VI**

#### **APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE**

#### **Art. 25**

#### **Copertura dei costi dei servizi indivisibili**

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile (per l'anno 2013 è incassata direttamente dallo Stato).
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato (dal 2014).

#### **Art. 26**

#### **Tributo provinciale**

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

### **CAPO VII**

#### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 27**

#### **Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, contestualmente alle richieste di variazione di residenza oppure entro 30 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune (per i non residenti).

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

#### **Art. 28**

#### **Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze: Piano Finanziario
  - 1° rata entro il 30 aprile;
  - 2° rata entro il 31 ottobre;
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di aprile.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

#### **Art. 29**

#### **Versamento del tributo**

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente alla maggiorazione ed al tributo provinciale, mediante bollettino (ministeriale) di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato.
2. Il tributo viene corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio in anni successivi all'anno d'imposta.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

#### **Art. 30**

#### **Rimborsi e arrotondamenti**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

#### **Art. 31**

#### **Importi minimi e altre disposizioni**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00 .
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

#### **Art. 32**

#### **Funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **CAPO VIII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

### **Art. 33 Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

### **Art. 34 Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

### **Art. 35 Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

## **CAPO IX NORME TRANSITORIE**

### **Art. 36 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**F.to Dott. Andrea VENOSINI**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Aldo D'AMBROSIO**

---

---

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 23.09.2013, prot. n. 3373, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile Pubblicazioni**  
**F.to Giuseppe FELICE**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, il 03.10.2013.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). SI/NO N

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Aldo D'AMBROSIO**

---

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**  
**Addì, 23.09.2013**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Aldo D'AMBROSIO**

---